

## Sommarrio

1. I reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	2
1.1 False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.).....	2
1.2 Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.).....	3
1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) .....	3
1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	4
1.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....	4
1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	5
1.8 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	5
1.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) .....	5
1.10 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.).....	5
1.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) .....	6
1.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	6
1.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) .....	7
1.14 Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.) .....	7
2) Aree a rischio .....	8
3) I principi generali di comportamento .....	8
4) Flussi informativi verso l’OdV .....	11

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

## **1. I reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

L'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 individua, quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, una serie di reati cosiddetti "societari" che sono disciplinati dal Libro V, Titolo XI del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e consorzi".

Essi consistono pertanto in fattispecie delittuose che possono trovare integrazione nell'ambito della vita societaria (ad esempio, in sede di redazione del bilancio ovvero nell'ambito della ripartizione degli utili).

Nel prosieguo verranno quindi descritti brevemente i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività societaria.

Si consideri che, ove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla commissione dei reati societari, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 25 ter, comma 3).

I reati che sono stati considerati potenzialmente integrabili sono i seguenti:

### **1.1 False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi del Decreto, all'ente verrà applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

La nuova disciplina del 2015 relativa al reato in esame fa riferimento ai "fatti materiali non rispondenti al vero", senza alcun richiamo alle valutazioni. Deve pertanto essere ridotto l'ambito di operatività della nuova fattispecie, con l'esclusione dei cosiddetti "falsi valutativi", non più previsti dalla norma come reato.

I "falsi valutativi", tuttavia, continuano ad avere rilevanza penale ex art. 2621 c.c. qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o comunque tecnicamente indiscussi, ove anche gli enunciati valutativi possono configurarsi come veri o falsi.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, la condotta descritta dall'art. 2621 c.c. non è punibile allorché le falsità o le omissioni non alterino in modo significativo la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che non può essere provato, in quanto *in re ipsa*, nella violazione delle norme contabili sulla esposizione delle voci di bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far sopravvivere artificiosamente la società, dovendo invece essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino la consapevolezza di agire in modo abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

### **1.2 Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si rammenta che i limiti di cui al RD 267/1942, art. 1 comma 2 sono i seguenti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ai fini della normativa 231/01, la sanzione per l'ente è quella pecuniaria da 100 a 200 quote.

### **1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale reato può essere realizzato da parte degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano od ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Trattasi di reato a forma vincolata, per il quale non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente (amministratore), ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Il reato di cui al 2° comma dell'art. 2625 c.c. si consuma con il verificarsi nell'evento di danno, necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità.

Il Decreto prevede per l'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

#### **1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. Pertanto il legislatore non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Ai fini della 231, è prevista una sanzione pecuniaria a carico della società da 200 a 360 quote.

#### **1.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve -anche non costituite con utili- che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

### **1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con un'altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Anche tale reato può essere integrato solo da parte degli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione a carico della società è, ai sensi del Decreto, quella pecuniaria da 300 a 600 quote.

### **1.8 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

### **1.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Per l'ente è prevista dal Decreto la sanzione pecuniaria da 300 a 650 quote.

### **1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattandosi di reato comune, esso può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede un elemento di frode rappresentato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno;

trattasi inoltre di reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

funzionamento dell'organo assembleare.

La sanzione per l'ente prevista dal Decreto è quella pecuniaria da 300 a 660 quote.

### **1.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Il Decreto prevede, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

### **1.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Tale reato consiste nel sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti oppure nell'accennarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà (1° comma).

Sul versante passivo, esso può essere configurato solo da parte di determinati soggetti ossia: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, ovvero chiunque eserciti funzioni direttive di qualsiasi tipo, nell'ambito di società o di enti privati, anche qualora uno dei soggetti precitati agisca per interposta persona.

La pena è la reclusione da uno a tre anni.

Il reato in esame può, tuttavia, essere commesso anche da parte di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ed in tal caso la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi (2° comma).

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (3° comma).

Pertanto sul versante della corruzione "attiva" la condotta consiste nell'offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al soggetto qualificato.

Con il D.Lgs. 38/2017 il reato in esame è stato parzialmente modificato, in quanto è stato eliminato il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocumento alla società" con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla "violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà".

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

La condotta può essere costituita anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società, mentre l'evento di danno può essere dato dalla lesione di qualsiasi interesse della società suscettibile di valutazione economica e non si risolve necessariamente nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

Il Decreto 231/01 prevede per l'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

### **1.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

L'art. 2635 bis c.c. punisce il reato di corruzione tra privati allorché esso si presenta sotto forma di istigazione, prevedendo due ipotesi:

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori ovvero chiunque abbia funzione direttive in società o enti privati) finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- Sollecitazione per sé o per altri, da parte dei soggetti apicali precitati anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **1.14 Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)**

Per tutti i reati di cui sopra al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

## **2) Aree a rischio**

In relazione ai reati societari sopra descritti, le aree di attività ritenute maggiormente a rischio e le correlate "attività sensibili", risultano essere le seguenti:

- **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**, con particolare riferimento alle attività di:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti gli aspetti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. fornitori);
- Accertamenti di tutti gli altri aspetti amministrativi in corso d'anno;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione degli incarichi di consulenza;
- Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio di esercizio;
- Collaborazione nello svolgimento delle attività di gestione contabile;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibere conseguenti e gestione dei rapporti con la stessa.

- **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (tra cui le consulenze)**

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

## **3) I principi generali di comportamento**

I Principi generali di comportamento che la società si impegna a rispettare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo previsti dal Decreto sono i seguenti:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate ritenute idonee a fornire modalità operative per lo

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

## PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

È fatto espressamente **divieto** ai Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al contrario i Destinatari hanno l'**obbligo** di rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. Assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

Conseguentemente è fatto **divieto** di:

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

con riferimento al precedente punto 1:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2:

- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

con riferimento al precedente punto 3:

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del CDA;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;

con riferimento al punto 4:

- Promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società;
- Distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività);
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Ad integrazione dei principi di comportamento, la società si impegna ad osservare le seguenti **regole di condotta**, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione di specifici reati.

Per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.), la società procede alla formazione del Bilancio d'esercizio nelle fasi come di seguito descritte:

- Conformemente alle scadenze stabilite dalla legge nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e comunicazione del Bilancio Civilistico, l'assemblea sociale concorda la pianificazione delle attività necessarie alla chiusura dei conti e alla redazione del progetto di bilancio con il consulente esterno incaricato della consulenza in materia contabile – fiscale;
- L'Ufficio Amministrazione pianifica, con la collaborazione del consulente esterno, le attività necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione del progetto di bilancio da presentare in assemblea;
- Il consulente esterno provvede a controllare il bilancio di verifica alla data di chiusura dell'esercizio contabile al fine di effettuare, con la supervisione della amministrazione, un monitoraggio contabile sulla correttezza delle imputazioni effettuate in contabilità generale in sede di registrazione contabile delle scritture di chiusura dell'esercizio;
- Dopo aver controllato il progetto di bilancio, l'Amministrazione lo rimette all'approvazione assembleare;

Il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.

I sistemi informativi utilizzati per la tenuta della contabilità e per la predisposizione del bilancio devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi.

Ciascuna funzione deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione.

Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto conformemente al principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

#### **4) Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni organizzative dell'azienda a cui è affidata la gestione degli adempimenti contabili e la selezione di incarichi a parti terze, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

il bilancio e i suoi allegati oltre che alla trasmissione periodica dei verbali dell'assemblea ordinaria dei soci oltre che delle riunioni dello stesso CDA, report su eventuali segnalazioni di anomalie o altre criticità riscontrate in fase di fatturazione, predisposizione del budget di previsione economico e nella gestione dei flussi finanziari.

<b>Revisione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione